



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.40 del registro data 13/03/2024	OGGETTO: RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA SICILIA – SEZ. CATANIA. GIUDIZIO N.R.G. 1146/2023.
---	---

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di marzo alle ore 13:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		X
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, n. 07 del 11/03/2024, avente per oggetto: "RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA SICILIA – SEZ. CATANIA. GIUDIZIO N.R.G. 1146/2023.";
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Segretario Generale n.q. di sostituto amministrativo dell'Avvocatura Comunale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, n. 07 del 11/03/2024, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07

Dell'11/03/2024

OGGETTO: RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA SICILIA – SEZ. CATANIA. GIUDIZIO N. R. G. 1146/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

- che in data 23/05/2023 è stato notificato all'Ente, a mezzo pec prot. n. 20808/2024, da parte della sig.ra Pagano Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cardì del Foro di Roma, Ricorso per annullamento previa sospensione della nota dell'8 marzo 2023, senza numero di protocollo a firma del Responsabile SUE e del Titolare di P.O. del Settore V di *“diffida a continuare i lavori oggetto della SCIA in quanto il fabbricato oggetto dell'intervento ricade in zona normata AI (Centro Storico) pertanto i lavori da realizzare son subordinati a Permesso di Costruire”* e per il risarcimento dei danni subiti e subendi, riferite a un appartamento di civile abitazione sito in territorio di Scicli;
 - che a seguito di deposito del suddetto ricorso presso la cancelleria del TAR il ricorso veniva incardinato al n. R.G. n. 1146/2023;
 - che in data 13/09/2024 è stato notificato all'Ente, a mezzo pec prot. n. 350232023, Ricorso n. 1146/2023 - Motivi aggiunti per *“l'annullamento previa sospensione, oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche della nota dell'8 giugno 2023, n.185 inviata per notifica il 15 giugno 2023, con cui si ingiunge alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese le opere relative all'abuso”*
 - che in data 24/01/2024 è stato notificato all'Ente, a mezzo pec prot. n. 3209/2024, Ricorso n. 1146/2023 - II Atto di motivi aggiunti avverso l'ordinanza del Comune di Scicli n. 405 del 15/12/2023, notificata il 20/12/2023 di rettifica e riproposizione dell'ordinanza n. 185 del 08/09/2023, con cui si ingiungeva alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese *“le opere relative all'abuso”* riferite a un appartamento di civile abitazione sito in territorio di Scicli;
- VISTA** la nota prot. n. 4658 del 01/02/2024, con la quale il Responsabile del Settore V Tecnico, unitamente al Responsabile dell'Ufficio Sanatoria, invita il Settore Advocatura Comunale a nominare la difesa legale nel ricorso in oggetto, senza tuttavia fornire sufficienti elementi a sostegno dell'eventuale costituzione in giudizio;

DATO ATTO che, con avviso di deposito prot. n. 6460 del 15/02/2024, il TAR ha comunicato che, in data 14/02/2024, è stata depositata l'ordinanza cautelare n. 57/2024, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e di fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito alla data dell'11/06/2024;

DATO ATTO che, con la suddetta ordinanza il TAR ha accolto l'istanza cautelare sull'assunto che *“alla luce sia della richiesta di archiviazione del procedimento penale riguardante i fatti di causa sia del ripristino della copertura dell'immobile ad opera dalla stessa parte ricorrente, le ragioni di quest'ultima appaiono, al sommario esame proprio della fase cautelare, fondate e degne di tutela”*, anche considerata la gravità del pregiudizio derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato;

RITENUTO che la predetta ordinanza anticipi, di fatto, l'esito del giudizio di cognizione, in quanto il giudice si è già espresso in sede cautelare circa la fondatezza delle ragioni di controparte, a fronte del provvedimento impugnato;

CONSIDERATA, dunque, l'inopportunità di costituirsi nel giudizio di merito, stante l'elevato rischio che lo stesso si concluda con una pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente aggravio di spesa, anche in considerazione del valore indeterminabile della lite come dichiarato in seno al ricorso introduttivo;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale;

VISTI:

- √ il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- √ lo statuto comunale;
- √ l'O.R.E.LL Vigente in Sicilia;

PROPONE A DELIBERARE

- 1.per i motivi espressi in premessa e che si intendono interamente richiamati nel presente atto, di rinunciare alla costituzione in giudizio nel procedimento n. R.G. 1146/2023, incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sez. Catania, avverso la nota dell'8 marzo 2023, senza numero di protocollo a firma del Responsabile SUE e del Titolare di P.O. del Settore V di *“diffida a continuare i lavori oggetto della SCIA in quanto il fabbricato oggetto dell'intervento ricade in zona normata AI (Centro Storico) pertanto i lavori da realizzare son subordinati a Permesso di Costruire”* e per il risarcimento dei danni subiti e subendi e avverso l'ordinanza del Comune di Scicli n. 405 del 15/12/2023, notificata il 09/01/2024, di rettifica e riproposizione dell'ordinanza n. 185 del 08/09/2023, con cui si ingiungeva alla ricorrente di demolire e rimettere in pristino a proprie cure e spese *“le opere relative all'abuso”* riferite a un appartamento di civile abitazione sito in territorio di Scicli;
- 2.di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale, al Settore V – Tecnico, per le successive valutazioni.



IL SEGRETARIO GENERALE

(Responsabile ad interim dell'Avvocatura Comunale)

Dot.ssa Nadia Gruttadauria



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 07 dell'11/03/2024

OGGETTO: RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA SICILIA – SEZ. CATANIA – GIUDIZIO N. R. G. 1146/2023.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 11/03/2024



Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE

(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO

(Sig. Falla Giovanni)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria